SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 200**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 agosto 1989** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***60:***

Banca nazionale del lavoro:

Sezione autonoma di credito fondiario
Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1989 e 1 agosto 1989.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità
Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1989 e 1° agosto 1989.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo
Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1989 e 1° agosto 1989.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 luglio 1989.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 settembre 1988, a cinque anni, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253814/66-AU-168 in data 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 settembre 1988, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 13 settembre 1988, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio finanziario, verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 28 settembre di ogni anno, a partire dal 28 settembre 1989, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 13 settembre 1988, citato nelle premesse.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia - Amministrazione centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 28 settembre di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del tesoro - Servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro», regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987.

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale dieci anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 28 settembre 1989.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 13 settembre 1988, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale 13 settembre 1988, il servizio finanziario sui certificati stampigliati «pagabile all'estero» e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera «incaricata» dei relativi pagamenti in valuta.

I certificati stampigliati possono anche essere versati in appositi conti di deposito in titoli della «gestione centralizzata», istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale in data 13 settembre 1988.

A fronte dei titoli custoditi in «gestione centralizzata», i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della «gestione» stessa.

Art. 7.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro il 18 settembre di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verrà comunicato al Tesoro entro il 23 agosto di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,75% - Emissione 28 settembre 1988 - Rimborsabili il 28 settembre 1993 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata», per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa.

Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

La Banca d'Italia provvederà, inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in «gestione centralizzata», al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza.

L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU, scelta dalla banca «incaricata» del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 13 settembre 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della «gestione centralizzata» per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi — al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri — la valuta richiesta.

I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

Art. 9.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero.

Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche subincaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 13 settembre 1988.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 7, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della «gestione centralizzata», una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonché, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli «stampigliati» circolanti all'estero.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 28 settembre 1989.

Art. 10.

Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 7.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati «stampigliati», all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 13 settembre 1988, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il Servizio cassa centrale in Roma — provvederà, su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca abilitata», ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura «pagabile all'estero». Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella «gestione centralizzata». Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° agosto ed il 28 settembre di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 29 settembre; di conseguenza, non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 28 settembre dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 13 settembre 1988, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13.

I titoli e le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 13 settembre 1988.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra, eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 14.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1990, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti e per quelli privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 8.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno con il rendiconto di cui al primo comma.

Art. 15.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 16.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 9 faranno carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1989 è, prevedibilmente, di L. 465.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1989
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 393

89A3862

DECRETO 4 agosto 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 16 agosto 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a norma dell'art. 11 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 16 agosto 1989, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 16 al 26 agosto 1992. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 16 al 26 luglio 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 16 al 26 agosto 1992, muniti delle cedole di scadenza 16 febbraio 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

I partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5% dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 16 agosto e al 16 febbraio di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 16 febbraio 1990 e l'ultima il 16 agosto 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 16 agosto 1995, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati delle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 98,20 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale n. 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 11 agosto 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 agosto 1989, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 16 agosto 1989, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 16 AGOSTO 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 16 AGOSTO 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 16 AGOSTO 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio di lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio di lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1995, nonché gli oneri per il rimborso del capitale gravanti sugli anni finanziari 1992 e 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 38

89A3863

DECRETO 22 agosto 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1985 (decennali), 1° settembre 1986 (decennali), 18 settembre 1986 (settennali) e 1° settembre 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1989 e scadenza nel mese di settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 317112/66-AU-90 del 20 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 624745/66-AU-118 del 25 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 624876/66-AU-119 dell'11 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 settembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.498.895.000.000;

n. 428379/66-AU-142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 20 agosto 1985, del 25 agosto 1986 e del 28 agosto 1987, nonche l'art. 3 del suddetto decreto dell 11 settembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse

annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1989 e scadenza nel mese di settembre 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 317112 del 20 agosto 1985, n. 624745 del 25 agosto 1986 e n. 428379 del 28 agosto 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624876 dell'11 settembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1990, è determinato nella misura:

dell'11,15% per i CCT decennali 1° settembre 1985, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 5;

dell'11,15% per i CCT decennali 1° settembre 1986, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 4;

del 10,90% per i CCT settennali 18 settembre 1986, circolanti per L. 1.498.895.000.000, cedola n. 4;

del 12,80% per i CCT decennali 1° settembre 1987, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.044.379.555.000, così ripartite:

L. 669.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1985;

L. 892.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1986;

L. 163.379.555.000 per i CCT settennali 18 settembre 1986;

L. 320.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3880

DECRETO 22 agosto 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1984 (settennali), 1° settembre 1984 (settennali), 18 settembre 1985 (quinquennali), 18 marzo 1986 (quinquennali), 1° marzo 1988 (quinquennali), 1° settembre 1988 (quinquennali), 1° marzo 1989 (quinquennali) e 15 marzo 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1989 e scadenza nel mese di marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 317567/66-AU-91 del 5 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 settembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.700;

n. 621974/66-AU-106 del 12 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 marzo 1986, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 250901/66-AU-154 del 22 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 570252/66-AU-180 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570324/66-AU-181 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1989 e scadenza nel mese di marzo 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 206829 del 18 febbraio 1984, n. 212271 del 21 agosto 1984, n. 317567 del 5 settembre 1985, n. 621974 del 12 marzo 1986, n. 250901 del 27 febbraio 1988, n. 253653 del 25 agosto 1988, n. 570252 del 22 febbraio 1989 e n. 570324 del 10 marzo 1989, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interese semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1990, è determinato nella misura:

del 5,65% per i CCT settennali 1° marzo 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 12;

del 5,50% per i CCT settennali 1° settembre 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 11;

del 5,35% per i CCT quinquennali 18 settembre 1985, emessi per lire 3.700 miliardi, cedola n. 9;

del 5,35% per i CCT quinquennali 18 marzo 1986, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 8;

del 6,15% per i CCT quinquennali 1° marzo 1988, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° settembre 1988, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 3;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° marzo 1989, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 2;

del 6,35% per i CCT quinquennali 15 marzo 1989, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.873.113.750.000, così ripartite:

L. 480.250.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984;

L. 467.500.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984;

L. 197.950.000.000 per i CCT quinquennali 18 settembre 1985;

L. 53.500.000.000 per i CCT quinquennali 18 marzo 1986;

L. 184.492.500.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988;

L. 222.241.250.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1988;

L. 133.590.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 133.590.000.000 per i CCT quinquennali 15 marzo 1989,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

89A3881

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 agosto 1989.

Durata dell'attività di pesca dei cannolicchi e telline nel Mare Tirreno.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, il quale attribuisce al Ministero della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, nome per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Visto l'art. 11, ultimo comma, del decreto ministeriale 26 ottobre 1985, con il quale è stato stabilito l'orario di pesca del Mare Tirreno dal 16 giugno al 15 settembre dei cannolicchi e delle telline con apparecchio turbosoffiante;

Ritenuto opportuno procedere ad una migliore razionalizzazione di tale orario di pesca;

Sentita la commissione consultiva per la pesca marittima costituita in Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare in data 25 luglio 1989;

Decreta: 1

Art.

Durata dell'attività di pesca

L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985 è così modificato:

«Dal 16 giugno al 15 settembre la pesca dei cannolicchi e delle telline con apparecchio turbosoffiante nel Mare Tirreno può essere effettuata soltanto dalle ore 6 alle ore 12».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A3806

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 agosto 1989.

Assegnazione alla regione Emilia-Romagna dei fondi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1780/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547,

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota del 3 aprile 1989, n. 6901.20.1 a firma dell'assessore all'ambiente, territorio, difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, con la quale si invia, per il finanziamento, l'elenco degli interventi a seguito dei danni incorsi per gli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Vista la nota n. 2744 del 12 giugno 1989, a firma del presidente della giunta della regione Emilia-Romagna, con la quale si integrano le richieste relative agli interventi nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Busana e Medesano;

Vista la nota n. 2299 del 17 maggio 1989 a firma del presidente della giunta della regione Emilia-Romagna, con la quale si trasmette l'attestazione di esistenza del nesso di causalità tra le opere oggetto del citato elenco e gli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Emilia-Romagna invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza e la responsabilità della regione interessata in ordine alla congruità dei prezzi applicati, alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, esegua, se necessario, controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza di detti interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino della situazione anteriore agli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di L. 18.000.000.000 per gli interventi di ripristino degli enti indicati e per i relativi importi:

Comune di Ligonchio:

lavori per il controllo dei movimenti gravitativi in atto in località «La Rocca» dell'abitato di Piolo L. 173.000.000

Comune di Carpineti:

lavori per il consolidamento dei movimenti franosi in località Case Lenzi » 140.000.000

Comune di Villaminozzo:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel rio Grande, Fosso Salatta e rio Tre Alberi. » 115.000.000

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nei bacini del torrente Secchiello e del torrente Dolo a difesa degli abitanti di Strinati, Sorba, Case Bondi, Campolungo, Razzola e Braglia. » 190.000.000

Comune di Vetto d'Enza:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nei Rimale e Zuccolone. » 100.000.000

Comune di Baiso:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Lucenta e nel rio Pennarelle » 70.000.000

Comuni di Ciano d'Enza e Vetto d'Enza:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche e di consolidamento nei torrenti Lonza Atticola e Rimale e nel rio Cerezzola	L.	215.000.000

Comuni di Castelnovo ne' Monti, Casina e Vetto d'Enza:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche e di consolidamento nel torrente Tassobbio e nel rio Maillo	»	190.000.000

Comuni di Castelnovo ne' Monti e Busana:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nei torrenti Dorgola, Spirola, Ricco, Talada e Rondino	»	320.000.000

Comune di Toano:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel bacino del rio dei Cani e del rio Manno	»	290.000.000

Comune di Viano:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel bacino del torrente Tresinaro . . .	»	70.000.000

Comune di Valmozzola:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Mozzola (affluente fiume Taro)	»	195.000.000

Comune di Terenzo:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nei torrenti Vizzana e Sporzana (affluenti fiume Taro)	»	195.000.000

Comune di Calestano:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel rio Moneglia (affluente fiume Baganza)	»	100.000.000

Comune di Pellegrino Parmense:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Stirone Rivarolo (affluente fiume Taro)	»	145.000.000

Comune di Bore:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Cenedola (affluente torrente Ceno)	»	145.000.000

Comune di Bardi:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Noveglia (affluente torrente Ceno)	L.	145.000.000

Comune di Berceto:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Baganza (affluente torrente Parma)	»	390.000.000
lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nei rii Lama e Borella (affluenti fiume Taro)	»	295.000.000

Comuni di Medesano e Noceto:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Parola (affluente fiume Taro)	»	390.000.000

Comune di Medesano:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Dordone (affluente fiume Taro)	»	255.000.000

Comune di Palanzano:

lavori per il completamento e ripristino di opere idrauliche nel torrente Cedra (affluente fiume Enza)	»	195.000.000

Amministrazione provinciale di Parma:

ripristino delle opere igieniche e viarie in n. 23 strade di competenza provinciale	»	1.500.000.000

Comune di Berceto:

ricostruzione del ponte sul fiume Taro in località Case Pesci	»	1.447.000.000

Comune di Solignano:

ripristino strade comunali Ponte Vetrioni, Murolo, Marena, Spiaggio, Selva Priana, Fosio	»	280.000.000
strade Specchio, Varano, cimiteri di Fosio e Solignano	»	80.000.000
opere fognarie e di depurazione	»	120.000.000

Comune di Varano Melegari:

ripristino strada Gragnano-Fopla	»	130.530.000
ripristino strada Castagono-Brolo	»	161.370.000
ripristino strada Marconi-Dordia	»	78.100.000

Comune di Varsi:	
ripristino strade comunali Lamberri, Tosca, Bivio Bavosa, Pessola, Passo Colla e ponte rio Spigone...	L. 400.000.000
Comune di Valmozzola:	
ripristino strade comunali Bosello, Pieve Gusaliggio, Bondi, Testanello, Castoglio, Branzone, Moreschi, Vei, Riva, Calcaiola, La Costa ...	» 400.000.000
Comune di Medesano:	
ripristino attraversamento rio Dordone, sistemazione sponde torrente Recchio in frazione Varano Marchesi; vasca laminazione rio Fabbro	» 300.000.000
Comune di Noceto:	
ripristino strade comunali Gatto, Gambarone e Noceto, reti acqua e gas comunali, collettori e impianti depurazione, area PEEP	» 300.000.000
Comune di Palanzano:	
ripristino strade comunali Palanzano, Ranzano, Vairo, Selvanizza, Madienta, acquedotti comunali Palanzano, Rueti, Trevignano ..	» 200.000.000
Comune di Bardi:	
ripristino frana Osacca e ripristino transito strade comunali Zanotti, Ca' Bagaia, Boe, Castagnola, Vicanini	» 168.021.000
ripristino strade comunali Noveglia, Battaglia, Monastero, Brazza, Capelli	» 124.726.000
ripristino acquedotto comunale Osacca; ripristino cunette, gabbionate e scarpate strade comunali. .	» 107.253.000
Comune di Pellegrino Parmense:	
ripristino strada comunale Pontegrosso-Egola	» 420.000.000
Comune di Bore:	
ripristino strade comunali frazione Caferri-Zacchie Selva e strada collegamento dal capoluogo alla strada provinciale Val Cenedola	» 200.000.000
Comune di Terenzo:	
ripristino strada collegamento con le frazioni Fornace e Ozzanello	» 260.000.000
Amministrazione provinciale di Reggio Emilia:	
rifacimento, nazionalizzazione e difesa, per la lunghezza di m 600, della strada provinciale ponte Rossendola-Ospitaletto nel comune di Ligonchio	» 2.700.000.000
Azienda gas acqua consorziale:	
lavori di ricostruzione e adeguamento del ramo d'acquedotto montano in derivazione del torrente Riarbero in comune di Collagna	L. 1.900.000.000
Comune di Ramiseto:	
ripristino opere pubbliche nelle frazioni Montemiscoso, Canova, Bora, Campogrande, Castagneto, Ramiseto, Gazzolo, Cereggio, Strade Ca' Spadaccino, Ventasso, Pratizzano	» 850.000.000
Comune di Ligonchio:	
ripristino opere pubbliche comunali frazioni Cinquecerri Giarola, Campo, Caprile, Casalino, Piolo, Montecagno, Ca' Bracchi, Vaglie, Ospitaletto, Ligonchio	» 700.000.000
Comune di Collagna:	
ripristino strade comunali nel capoluogo di Collagna, Collagna-Vallisnera-Pratizzano, Collagna-Valbona, Cerreto Alpi . ..	» 350.000.000
Comune di Busana:	
ripristino strade comunali Ca' Monari, Sparavalle, Frassinedolo, Talada, Secchia, acquedotti comunali, fognature frazione Frassinedolo....	» 300.000.000
Comune di Castelnovo ne' Monti:	
ripristino strade comunali Terminaccio-Capanna-Costa dei Grassi, Chiesa Costa, Cimitero Costa, Monte Gnana, Ca' Pattino, Ca' Biondino, Ca' di Scatola, via Roma, via Enzo Bagnoli	» 200.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Emilia-Romagna può procedere all'affidamento di lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Emilia-Romagna invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza e la responsabilità della regione Emilia-Romagna in ordine alla congruità dei prezzi applicati, alla retta gestione degli interventi e alla buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche dell'Emilia-Romagna.

Art. 6.

Il dipartimento della protezione civile provvede, secondo le norme vigenti, alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3866

ORDINANZA 18 agosto 1989.

Integrazione all'ordinanza n. 1644/FPC del 26 gennaio 1989 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cagliari. (Ordinanza n. 1781/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1644/FPC del 26 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989;

Visto il voto n. 219 del 18 aprile 1989 reso dalla III sezione del consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici nel quale si esprime parere favorevole, con prescrizioni al progetto delle opere di bonifica e consolidamento del promontorio «Sella del diavolo» redatto, in data 29 agosto 1988 dall'ufficio del genio civile opere marittime di Cagliari del Ministero dei lavori pubblici, per l'importo complessivo, di L. 2.397.000.000 per lavori e somme a disposizione;

Vista la nota n. 4746 del 19 giugno 1989 del genio civile opere marittime di Cagliari con la quale si richiede, per le modalità di affidamento dei lavori, di poter adottare le norme accelerative di cui all'art. 1, lettera *d)*, e all'art. 4 della legge n. 14 del 2 febbraio 1973;

Ravvisata la necessità di accogliere la suddetta richiesta consentendo di intervenire con immediatezza per rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

L'art. 3 dell'ordinanza n. 1644/FPC del 26 gennaio 1989 è modificato nel seguente modo:

«Il capo dell'ufficio genio civile opere marittime di Cagliari del Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a indire gara ufficiosa, per l'affidamento dei lavori, con il metodo di cui all'art. 1, lettera *d)* e all'art. 4 della legge n. 14 del 2 febbraio 1973».

Rimangono in vigore gli articoli 1, 2 e 4 dell'ordinanza n. 1644/FPC del 26 gennaio 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3867

ORDINANZA 18 agosto 1989.

Misure volte al completamento del programma edilizio straordinario nel comune di Buonalbergo in provincia di Benevento. (Ordinanza n. 1783/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista l'ordinanza n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre 1984, con la quale è stata disposta la realizzazione di un programma edilizio straordinario in taluni comuni della regione Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, di cui n. 110 alloggi nel comune di Buonalbergo, in provincia di Benevento;

Visto il provvedimento del capo servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile in data 14 ottobre 1988, n. 48856, con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dell'intervento di edilizia residenziale nel comune di Buonalbergo;

Vista la nota n. 2909 del 7 giugno 1989, con la quale il comune di Buonalbergo ha trasmesso il progetto dei lavori di sistemazione e completamento della viabilità a servizio dell'insediamento di alloggi realizzati, rimettendo al contempo la deliberazione della giunta municipale n. 160 del 5 giugno 1989, con la quale nell'approvare il citato progetto nell'importo di L. 488.000.000 è stato richiesto il finanziamento dell'intervento, nonché l'autorizzazione a realizzare gli interventi sulle aree occupate dal Dipartimento della protezione civile per le quali è in corso di perfezionamento la procedura espropriativa;

Ritenuto che ai fini di migliorare l'accesso all'insediamento realizzato nel comune di Buonalbergo per evitare il disagio degli assegnatari degli alloggi, detto intervento di viabilità può essere realizzato concedendo un contributo al comune medesimo, in ragione di L. 400.000.000;

Ravvisata la necessità di fissare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile il disagio degli assegnatari degli alloggi;

Considerata, altresì, l'opportunità di prevedere che il comune di Buonalbergo possa realizzare dette opere sulle aree occupate dal Dipartimento della protezione civile, per la realizzazione del programma di centodieci alloggi nel medesimo comune e per le quali è in corso di perfezionamento la procedura espropriativa, essendo le opere di viabilità strettamente connesse al ripetuto programma;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di migliorare e completare la viabilità a servizio dell'insediamento di alloggi di edilizia residenziale, realizzato nel comune di Buonalbergo, in provincia di Benevento, è concesso al comune medesimo un finanziamento di L. 400.000.000.

Art. 2.

Il comune di Buonalbergo dovrà provvedere all'affidamento delle opere mediante gara ufficiosa fra un numero di venti ditte altamente qualificate ed iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi corrispondenti. L'affidamento deve avvenire nel tempo di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

I lavori dovranno essere ultimati entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina del direttore dei lavori. che provvederà ad emettere, altresì, il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Le opere di viabilità per le quali è concesso il finanziamento di cui al precedente art. 1 potranno essere realizzate sulle aree occupate dal Dipartimento della protezione civile per il programma di edilizia residenziale di centodieci alloggi nel comune di Buonalbergo e per le quali è in corso di perfezionamento la procedura espropriativa.

Art. 5.

All'occorrente spesa di L. 400.000.000 si provvede a carico del fondo per la protezione civile, con i fondi impegnati con ordinanza ministeriale n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3868

ORDINANZA 18 agosto 1989.

Integrazione alle ordinanze n. 1352/FPC e n. 1361/FPC concernenti misure dirette al superamento dell'emergenza idrica nei comuni della zona di Montemaggiore. (Ordinanza n. 1785/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 828, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987, con la quale veniva affidata all'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno l'esecuzione di opere per la captazione di acque nella zona di Montemaggiore ad integrazione delle portate a servizio della città di Napoli per l'importo di L. 26.000.000.000;

Vista la propria ordinanza n. 1352/FPC del 3 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1988, con la quale si affidava all'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno l'esecuzione delle opere per il collegamento a valle dell'acquedotto di San Prisco per l'importo di L. 2.000.000.000;

Vista la propria ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988, con la quale si affidava alla medesima Agenzia l'esecuzione delle opere per il superamento dell'emergenza idrica in dieci comuni in provincia di Caserta nella zona di Montemaggiore per un totale di L. 6.500.000.000;

Vista la propria ordinanza n. 1409/FPC del 29 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1988, ad integrazione della ordinanza n. 1361/FPC, citata, che includeva fra i comuni beneficiari anche quello di Rocchetta e Croce;

Viste le note del comune di Giano Vetusto n. 2335 del 19 agosto 1988, n. 568 del 4 marzo 1989 e n. 640 del 10 marzo 1989 nelle quali si richiede l'inclusione del comune fra quelli dell'ordinanza n. 1361/FPC;

Vista la nota n. 12065 del 12 aprile 1989 dell'Agenzia per il Mezzogiorno, nella quale veniva dettagliato lo stato dei lavori commessi con le ordinanze surriferite e prospettato un riparto dei residui di finanziamento per l'ultimazione di tutte le opere;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 12292 in data 23 maggio 1989 nella quale sono previste L. 399.690.000 per maggiori lavori eseguiti per l'impianto a servizio dei comuni di Pontelatone e Formicola; L. 198.336.000 per la gestione dell'impianto di alimentazione idrica dei comuni di Pontelatone e Formicola dal 5 luglio 1988 all'8 gennaio 1989; L. 70.000.000 per la medesima gestione dall'8 gennaio 1989 al 22 febbraio 1989; L. 150.000.000 per i maggiori lavori necessari per l'attuazione dell'ordinanza n. 1409/FPC per il comune di Rocchetta e Croce; L. 100.000.000 per gli interventi necessari a migliorare l'alimentazione idrica del comune di Giano Vetusto e che tali importi integrati dell'I.V.A. nella misura del 19% sommano in totale L. 1.092.450.940;

Atteso che le economie disponibili nell'ordinanza n. 1196/FPC sommano L. 380.800.000; che le economie disponibili nell'ordinanza n. 1352/FPC sommano L. 475.631.100 e che le economie disponibili nell'ordinanza n. 1361/FPC sommano L. 236.019.840 per un totale complessivo di L. 1.092.450.940;

Ritenuto di dover intervenire al fine di completare i lavori di cui alla perizia dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, trasmessa con la nota n. 12292 del 23 maggio 1989, citata per l'importo di L. 1.092.450.940 cui si può far fronte con la somma indicata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I lavori di cui alla perizia dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno n. 12292 in data 23 maggio 1989 per l'importo di L. 1.092.450.940 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 si farà fronte con le economie derivanti dalle ordinanze di cui alle premesse.

L'I.V.A. nella misura del 19% è compresa in tale importo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3869

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1989), **coordinato con la legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1989), **recante: «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

La legge n. 246/1989, oltre a convertire (art. 1) il decreto-legge n. 166/1989, contiene anche altre disposizioni (articoli 2 e 3, quadro *A* e tabella 4) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. Il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse nazionale ed i relativi interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo di lire 600 miliardi.

3. Alla ripartizione del fondo ed alla determinazione dello stanziamento dell'importo relativo a ciascun intervento da realizzare provvede un apposito Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal presidente della regione Calabria, dal presidente della provincia di Reggio Calabria e dal sindaco della città di Reggio Calabria.

Art. 2.

1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree

attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'articolo 1, con la procedura di cui al presente articolo.

2. Entro *otto mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco della città di Reggio Calabria trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane *la deliberazione del consiglio comunale contenente* l'elenco degli interventi da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con l'indicazione dell'importo della spesa, nonché del tempo di esecuzione.

3. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, chiede la convocazione del Comitato di cui all'articolo 1 per la definizione dello stanziamento relativo a ciascun intervento.

4. Ove il sindaco della città di Reggio Calabria non abbia dato concreto inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle somme attribuite dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva, avvalendosi, ove necessario, di organi e uffici della pubblica amministrazione, ovvero delle strutture del soggetto sostituito, con acquisizione di tutti gli atti già predisposti e con spese a valere sul finanziamento accordato per l'intervento.

5. L'area dell'ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata, per la parte a tal fine occorrente, alla realizzazione della scuola allievi carabinieri. La cessione dell'area è effettuata nell'ambito di apposita convenzione tra i Ministri delle finanze, della difesa ed il comune di Reggio Calabria.

Art. 3.

1. Per gli ulteriori interventi previsti dall'articolo 1, da realizzare ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca le amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente al fine di individuare gli interventi stessi e le opere da finanziare nei limiti delle disponibilità del presente decreto, nonché tutte le altre per le quali sono già disponibili stanziamenti, ivi compresi quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 *(a)*. Sulla base della precedente istruttoria, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, *d'intesa con* il presidente della regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, propone al Comitato di cui all'articolo 1 il programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria. Il programma contiene l'elenco degli interventi da realizzare ed indica la ripartizione delle disponibilità finanziarie, le ulteriori disponibilità di finanziamento accertate, nonché i tempi di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso. Il Comitato provvede a determinare lo stanziamento relativo a ciascun intervento *di cui all'articolo 1* entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma.

2. I soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi indicati nel programma medesimo. Essi, inoltre, provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento, per lotti funzionali, degli interventi stessi in appalto, ovvero in concessione unitaria di progettazione e costruzione. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 *(b)*, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale *e dalla legislazione antisismica.*

3. L'aggiudicazione dell'appalto o della concessione avviene secondo il criterio di cui all'articolo 24, primo comma, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584 *(c)*, e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*. In nessun caso l'aggiudicazione può essere disposta a favore dell'impresa che sia già aggiudicataria di due appalti o concessioni relativi ad interventi compresi tra quelli disciplinati dal presente decreto.

4. È vietata la cessione dei lavori ai sensi dell'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F (e)*. Per le opere a totale carico dello Stato, l'eventuale ribasso di appalto ottenuto comporta analoga riduzione del finanziamento ed automatica riduzione dell'importo di concessione.

4-bis. La stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da relizzare in subapppalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 (b), e sucessive modificazioni ed integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento. Il subappalto è vietato per i lavori affidati in concessione. Il subappalto è consentito per lavori specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo aggiudicato.

4-ter. Agli interventi realizzati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (f).

(a) La legge n. 64/1986 reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

(b) La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

(c) Il testo dell'art. 24, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea), è il seguente:

Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera *a)*, della legge 2 febbraio 1973, n. 14».

(d) Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche, sono considerate anomale, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5 per cento che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara».

(e) Il testo dell'art. 334 della legge n. 2248/1865, allegato *F* (Legge sui lavori pubblici), è il seguente:

«Art. 334. — Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa».

(f) Il testo dell'art. 1, commi quarto e quinto, della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente:

«Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche distinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 4.

1. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli altri soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 deliberano il progetto delle opere, lo schema di contratto e l'eventuale capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alla regione ed agli enti locali comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del soggetto tenuto alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici statali e regionali competenti, nonché i rappresentanti delle aziende e degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso. Le riunioni della conferenza sono valide quando è presente la metà più uno dei soggetti tenuti a parteciparvi.

3. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto, per ciascun soggetto partecipante alla conferenza. gli atti d'intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, eccezione fatta per quelli concernenti la materia paesaggistica, *ambientale, storico-monumentale ed antisismica.*

4. In caso di mancata approvazione da parte di uno o più soggetti tenuti a partecipare alla conferenza, su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, nel rispetto delle norme a tutela *delle zone sismiche,* dei valori ambientali, paesaggistici, culturali e storico-monumentali, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646 *(a)*, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri produce gli stessi effetti previsti dal comma 3.

(a) Per il titolo della legge n. 646/1982 si veda la nota *(b)* all'art. 3.

Art. 5.

1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 *(a)*, ed intestata «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria.

(a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 è riportato in appendice.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, *fatta esclusione per le misure contenute nell'articolo 8*-bis, pari a lire 170 miliardi per il 1989, lire 180 miliardi per il 1990 e lire 250 miliardi per il 1991, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per il 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*;

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 120 miliardi per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria»;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1989, a lire 150 miliardi per il 1990 ed a lire 130 miliardi per il 1991 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651 *(b)*. *Gli interventi non attuati in conseguenza della predetta riduzione di fondi sono finanziati a valere sulle ulteriori somme da assegnare alla regione Calabria, ai sensi della richiamata norma, in base al programma triennale di sviluppo 1990-1992.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 13, comma 15, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».

(b) Il testo dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 651/1983 (Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno) è il seguente: «Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita fra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati».

Art. 7.

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, può avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e può stipulare apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria, complessivamente non più di cinque funzionari in attività di servizio con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati, possono esservi comandati dai Ministri competenti su richiesta del comune. La durata del comando non può comunque essere superiore a tre anni.

2. Per l'espletamento dei propri compiti, il funzionario comandato si avvale degli uffici e del personale del comune.

3. Il funzionario comandato, qualora la sede di servizio di provenienza sia diversa da quella di destinazione, viene considerato in missione per tutta la durata del comando.

Art. 8-*bis*.

1. *Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.*

2. *Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (a).*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno».*

4. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 86/1988 è riportato in appendice.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge di conversione e del quadro *A* e della tabella *A* annessi alla medesima legge:

«Art. 2. — 1. È istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

2. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono istituiti i posti di dirigente superiore dell'ufficio di cancelleria della corte di appello di Reggio Calabria e di dirigente superiore dell'ufficio di segreteria presso la stessa corte. Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come, da ultimo, modificato dalla legge 11 luglio 1988, n. 257, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge. La dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di due unità.

5. L'organico della magistratura è aumentato di quarantadue unità. Nella stessa misura è aumentato l'organico della quarta e sesta qualifica funzionale, profili professionali "dattilografo" e "assistente giudiziario". Le assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. L'aumento di organico è assegnato agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare".

7. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

«Art. 3. — 1. A favore della regione Calabria è concesso un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984 n.664

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«QUADRO *A*

(di cui all'articolo 2, comma 4, della legge di conversione)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	69	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	26
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	26
			Ispettore superiore	12
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	369	Dirigente della cancelleria del tribunale	.159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale di città capoluogo di provincia	94
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	74
			Vice consigliere ministeriale	18
	TOTALE	438».		

«TABELLA A

(di cui all'articolo 2, comma 5, della legge di conversione)

1. *Corte di appello di Catanzaro:*

Procura generale di Catanzaro: 1 sostituto;

Tribunale di Catanzaro: 3 giudici;

Tribunale di Cosenza: 1 giudice;

Procura della Repubblica di Cosenza: 1 sostituto;

Tribunale di Crotone: 1 presidente di sezione;

Tribunale di Crotone: 3 giudici;

Procura della Repubblica di Crotone: 1 sostituto;

Tribunale di Lamezia Terme: 1 giudice;

Tribunale di Paola: 1 presidente di sezione;

Tribunale di Paola: 2 giudici;

Tribunale di Rossano: 1 giudice;

Pretura di Catanzaro: 1 pretore;

Pretura di Crotone: 2 pretori;

Pretura di Lamezia Terme: 1 pretore;

Pretura di Paola: 1 pretore;

Pretura di Vibo Valentia: 1 pretore.

2. *Corte di appello di Reggio Calabria:*

Corte di appello di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;

Corte di appello di Reggio Calabria: 2 consiglieri;

Tribunale di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;

Tribunale di Reggio Calabria: 3 giudici;

Procura della Repubblica di Reggio Calabria: 2 sostituti;

Tribunale di Locri: 2 giudici;

Procura della Repubblica di Locri: 1 sostituto;

Tribunale di Palmi: 2 giudici;

Procura della Repubblica di Palmi: 2 sostituti;

Pretura di Reggio Calabria: 1 pretore;

Pretura di Locri: 1 pretore;

Pretura di Palmi: 1 pretore;

Pretura di Melito Porto Salvo: 1 pretore».

Si riportano le disposizioni richiamate nell'art. 2 della legge di conversione, sopratrascritto:

Il D.P.R. n. 449/1988 approva le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.

Il D.P.R. 4 febbraio 1989 reca: «Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari».

Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

La legge n. 257/1988 reca: «Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie».

Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 6 *(Contingenti di qualifica)*. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta».

Il D.P.C.M. 8 marzo 1988 reca: «Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria».

Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: «Procedure per l'attuazione di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

Si riportano infine le disposizioni richiamate nell'art. 3 della medesima legge di conversione:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 12 *(Contributi speciali)*. — I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno».

La legge n. 664/1984 reca: «Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria».

Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) è il seguente: «2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), così come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 9. — Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dei commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendicono annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 8-bis:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:

«Art. 6. — 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro della disoccupazione.

2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle amministrazioni pubbliche.

3. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera *a)*, ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 con priorità per quelli immediatamente eseguibili.

4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti:

a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica;

b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.

5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera *b)*, devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera *a)*.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione composta da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal Ministro o da un sottosegretario di Stato da lui delegato. La commissione ha il compito di concorrere ad individuare gli obiettivi prioritari del Fondo e di esprimere preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni che il Ministro assume nella gestione del predetto Fondo. Ogni sei mesi il Ministro riferisce alla commissione sul funzionamento del Fondo e sui risultati occupazionali conseguiti.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.

10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1988 possono esserlo nei due esercizi finanziari successivi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

89A3870

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, *come da norme riportate nella testata della parte seconda*, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100892000) **L. 1.000**

(c. m. 411100892000) **L. 1.000**